



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 14 del 18/03/2020

Oggetto:	MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE GIOCHI LECITI PRESSO EDICOLE E TABACCAI FINO ALLA DATA DEL 25 MARZO 2020
-----------------	--

Pieve a Nievole, 18/03/2020

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 8 del 6 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 9 dell'8 marzo 2020 *“Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei provvedimenti regionali e statali, secondo cui rilevano il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi, oltre allo spostamento massivo della popolazione interessata dalla misure;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 1, n. 1), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 ove si dispone che:

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

RILEVATO che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito, in quanto lo stesso non può rientrare nel concetto di genere di

prima necessità;

RICHIAMATA in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

CONSIDERATO che l'attività di vendita di gratta e vinci e tipologie di gioco lecito ad esso assimilati comportano la permanenza degli avventori all'interno dei locali di vendita, così ponendo in essere un comportamento contrario al disposto normativo sopra richiamato;

RITENUTO inoltre che il divieto di vendita di tale servizio sia utile a disincentivare maggiormente l'uscita delle persone dalle proprie dimore;

RITENUTO che in un contesto di emergenza sanitaria quale quello decretato dallo Stato Italiano, e dovendo pertanto ritenersi prevalente la tutela della salute pubblica, sia doveroso vietare tutte le attività di gioco lecito, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono solo per il tramite di monitor e televisori, ma anche appunto attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci, lotto e tipologie similari;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90

ORDINA

per quanto espresso in premessa **dalla data della presente ordinanza e fino al 25 marzo 2020 compreso**, che gli **esercizi di edicole e tabaccai nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste, sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro**, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci, lotto e tipologie similari;

INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 14 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 18/03/2020 al 02/04/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 18/03/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
